



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: BONIFICHE

Consiglio di Stato, Sezione IV, 3 Giugno 2024, n. 4962 – rimedi alla mancata attivazione del proprietario non responsabile per le misure di prevenzione – diffida a provvedere ex art. 245 - competenza provinciale

Il Consiglio di Stato, in un caso di inquinamento derivante da un SIN, chiarisce che l'obbligo, a carico del proprietario non responsabile, di attivare le misure di prevenzione è presidiato dall'art. 245 del Dlgs 152/2006.

Ciò significa che, in caso di inerzia, non è vero che *"l'unico rimedio possibile per imporre a tali soggetti l'attuazione di tali misure sarebbe costituito da un'ordinanza ministeriale ai sensi dell'art. 304 comma 3 del Dlgs 152/2006"*, anzi, spetta alla Provincia intervenire *"a monte, individuando, con ordinanza motivata, il soggetto responsabile e diffidandolo a provvedere ai sensi del presente articolo"* (art. 244, comma 2); e, quindi ai sensi dell'art. 245 il quale disciplina gli *"obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione"*. Pertanto anche i provvedimenti di cui al citato art. 245 (che anche testualmente, al comma 2, fa riferimento alla Provincia) sono di competenza dell'ente locale (la Provincia o - in Trentino – il Comune), e non solo le ordinanze di cui all'art. 244".

La competenza provinciale (o comunale in caso di delega) di intimare al proprietario di provvedere alle misure di prevenzione lascia intatta la competenza ministeriale di *"definire il contenuto dell'obbligo di bonifica del sito di interesse nazionale"* e trova fondamento nel principio di prossimità: *"rispetto al Ministero, la Provincia, per la maggiore prossimità al luogo dove si è verificato il danno ambientale, risulta strutturalmente più idonea all'individuazione del responsabile dell'inquinamento"*.

Link: <https://portali.giustizia->

[amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=202000709&nomeFile=202404962_11.html&subDir=Provvedimenti](https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=202000709&nomeFile=202404962_11.html&subDir=Provvedimenti)